

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000577/2011
alla Commissione**
Articolo 117 del regolamento
Frédéric Daerden (S&D)

Oggetto: Modalità di scambio dei documenti di revisione contabile tra le autorità competenti degli Stati Uniti d'America e gli Stati membri dell'Unione europea

La Commissione europea ha adottato una decisione relativa all'adeguatezza delle autorità competenti australiane e statunitensi in conformità della direttiva 2006/43/CE (C(2010) 5676). Tale decisione mira a facilitare lo scambio dei documenti di revisione contabile con le autorità competenti degli Stati Uniti, in particolare con il Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Tale accordo è stato negoziato dalla Commissione europea in chiave strettamente giuridica e tecnica e, il 16 luglio 2010, ha portato a una proposta di decisione, adottata il 1° settembre 2010.

Nonostante le garanzie ottenute grazie alle modifiche apportate dalla legge Dodd-Frank del luglio 2010 alla sezione 24 della legge relativa ai mercati dei valori mobiliari (Securities Exchange Act) e alla sezione 105, lettera b), paragrafo 5, della legge Sarbanes-Oxley, tale decisione potrebbe avere ripercussioni negative sulle imprese europee quotate negli Stati Uniti e sui loro stessi revisori legali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti legislativi e deontologici, la responsabilità professionale dei revisori o le questioni correlate all'intelligenza economica e al segreto aziendale. I considerando 11 e 18 della decisione del 1° settembre 2010, inoltre, creano degli squilibri, poiché il PCAOB si arroga il diritto di talune riserve celandosi dietro gli obblighi imposti dalla legislazione nazionale americana in materia di comunicazione dei documenti dei revisori dei conti (considerando 11) e chiamando in causa la necessità di una più approfondita valutazione dell'affidabilità delle autorità competenti degli Stati membri in materia di supervisione finanziaria (considerando 18).

Poiché il periodo di applicazione della decisione giungerà a termine il 31 luglio 2013, può la Commissione, nel quadro della futura rinegoziazione dell'accordo, impegnarsi a consultare gli ambienti economici che sono in primo luogo interessati dalla sua applicazione, al fine di ristabilire un equilibrio nelle condizioni che esso pone o, in mancanza di ciò, di escludere un rinnovo dello stesso?

Infine, la decisione della Commissione rimanda, ai fini della sua attuazione, alla conclusione di accordi bilaterali con ciascun Stato membro, mentre sarebbe stato senza dubbio preferibile optare per un quadro europeo che si riferisca alle norme internazionali in vigore (ISA). Può quindi la Commissione assicurarsi che, considerando il peso che gli Stati Uniti possono avere in tali negoziati, tali accordi non provochino disparità di trattamento tra gli Stati membri dell'Unione europea?